

COMUNE DI VILLAR PEROSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

-

(T.A.R.I.)

Ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.
(art. 1 commi dal 639 al 704
e nuove disposizioni indicate nel D.Lgs 116/2020)

INDICE:

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo sui rifiuti
- Art. 3 Definizione di rifiuto
- Art. 4 Presupposto
- Art. 5 Soggetti Passivi
- Art. 6 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 Tariffa del tributo
- Art. 9 Determinazione della base imponibile
- Art. 10 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 Determinazione delle tariffe
- Art. 13 Piano finanziario
- Art. 14 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile e determinazione del numero degli occupanti
- Art. 15 Utenze non domestiche: quota fissa, quota variabile e classificazione
- Art. 16 Obbligazione tributaria
- Art. 17 Zone non servite
- Art. 18 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 19 Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche
- Art. 20 Disciplina per rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche
- Art. 21 Riduzioni tariffarie per rifiuti urbani avviati al recupero e prodotti dalle utenze non domestiche – uscita dal servizio pubblico
- Art. 22 Disciplina delle riduzioni tariffarie per rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo
- Art. 23 Riduzioni tariffarie
- Art. 24 Riduzioni tariffarie ulteriori
- Art. 25 Esenzioni immobili comunali
- Art. 26 Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
- Art. 27 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 28 Dichiarazione di occupazione, di variazione, di cessazione e periodo di applicazione del tributo
- Art. 29 Riscossione
- Art. 30 Funzionario responsabile
- Art. 31 Controlli
- Art. 32 Accertamenti
- Art. 33 Riscossione coattiva
- Art. 34 Contenzioso
- Art. 35 Sanzioni ed interessi
- Art. 36 Rimborsi
- Art. 37 Trattamento dei dati personali
- Art. 38 Norme finali
- Art. 39 Entrata in vigore

- Alleg. 1: Utenze domestiche: classificazione e coefficienti
- Alleg. 2: Utenze non domestiche: classificazione e coefficienti

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, regola la disciplina della "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è pertanto istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti avviati allo smaltimento ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3
Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e ulteriormente dal D.Lgs. 116/2020 s.m.i. in base al quale rifiuti vengono classificati in rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Un maggior dettaglio sulla tipologia di rifiuto è contemplato nel Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti che viene contestualmente approvato con separata Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4
Presupposto

(art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali ed artigianali, le attività professionali e industriali e tutte le attività produttive in genere.

Art. 5
Soggetti passivi

(art. 1, commi 642, 643 e 644, della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

(art. 1, comma 641 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso, la tassa è pertanto dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo.
3. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, se dotati di arredamento o se anche privi di ogni arredo, risultino comunque allacciati ad una o più utenze di erogazione di energia elettrica o di erogazione di altri servizi pubblici. Per i locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature o se occupati da materiale e comunque qualora risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, ovvero se risultano allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

Art. 7

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

(art. 1, commi 641, 649 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie di **immobili destinati a civile abitazione** non operative, quali, a titolo esemplificativo: posti auto scoperti, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; l'inclusione di queste ultime è prevista se questi ultimi vengono chiusi da verande.
2. Sono altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Non sono assoggettati al tributo i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità del corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili dove di regola non si ha la presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi da gioco, ecc.). Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie: spogliatoi, sale massaggio, biglietterie, servizi, punti di ristoro, ecc.);
 - c) unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili a condizione che siano anche prive di contratti attivi per la fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia

confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile e/o delle caratteristiche per la sua occupazione, come sopra indicato;

- e) corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - f) edifici o loro parti adibite al culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati o simili), con esclusione delle abitazioni a servizio dei ministri del culto o di altre persone
 - g) solai e sottotetti non collegati da scale o da ascensori e montacarichi e, se raggiungibili, non si tiene conto delle superfici di altezza inferiore a 150 metri;
 - h) non vengono conteggiate ai fini della TARI le aree dei distributori di carburante non possibili di utilizzo, ovvero recintate, le corsie di manovra per l'accesso o l'uscita degli automezzi dall'area di servizio o dall'autolavaggio. Sono soggetti alla TARI i locali adibiti a magazzini e uffici nonché l'area di proiezione al suolo delle pensiline e in mancanza la superficie verrà convenzionalmente conteggiata sulla base di mq. 20 per ogni colonnina colonnina
 - i) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private là dove avviene la produzione di rifiuti sanitari, come previsto dal DPR 15 Luglio 2003, n. 254.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, della Legge 147 del 27/12/2013). A tal fine si rimanda all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 8

Tariffa del tributo

(art. 1, commi 650, 651 e 652 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene altresì conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158 e/o in alternativa e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In conformità al Piano Economico Finanziario le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. In deroga a quanto sopra indicato, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 20/08/2000, n. 267, ove necessario per ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9

Determinazione della base imponibile

(art. 1, commi 646, 647 e 648 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di controllo dei dati, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138 e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Qualora la superficie differisce da quella già iscritta, la stessa potrà essere modificata d'ufficio dandone comunicazione all'interessato.
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata, al soggetto denunciante l'immobile, anche attraverso l'invio dell'avviso di pagamento annuale del tributo.
4. Nei casi in cui non sia possibile il reperimento d'ufficio dei dati catastali relativi alle unità immobiliari, al fine di reperire le informazioni per l'individuazione della superficie catastale saranno inviati appositi questionari agli utenti interessati; in carenza di riscontro verrà stabilita una superficie convenzionale da sottoporre a ulteriore verifica sul posto da parte di personale all'uopo autorizzato.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili a catasto la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Art. 10

Istituzioni scolastiche statali

(art. 1, comma 655, della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 25.
3. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2[^]/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(art. 1, comma 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013.
2. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi di investimento e d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui mantenimento provvedono direttamente e a proprie spese i produttori che sono tenuti a comprovarne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 12

Determinazione delle tariffe

(art. 1, commi 650, 651, 652, 654 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Le tariffe del tributo, commisurate da anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale e sono basate sulle risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. Per ogni categoria o sottocategoria omogenea il Comune determina le tariffe moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa tenendo in debito conto il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Le tariffe sono distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 13

Piano Economico Finanziario

(art. 1, comma 683, della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale e sono basate sulle risultanze dei costi indicate nel Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi art. 1, comma 683, della Legge 147 del 27/12/2013. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per l'approvazione.
2. Il Piano Finanziario dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale verrà rinviato al Gestore e all'Arera.

Art. 14

Utenze domestiche: quota fissa, quota variabile e determinazione del numero degli occupanti

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 la tariffa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali e la tariffa è applicata a carico dell'Intestatario Scheda di Famiglia risultante all'Ufficio Anagrafe del Comune; per i nuclei famigliari dei non

residenti la tariffa viene commisurata ad un numero di 2 componenti nell'impossibilità di avere un dato certo circa il numero di persone che occupano temporaneamente e in diversi periodi le unità abitative, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare diversa dichiarazione attestante un numero inferiore di componenti il nucleo e la successiva verifica da parte dell'ufficio preposto di poter verificare l'attendibilità di quanto dichiarato tramite l'anagrafe del Comune di residenza.

3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono essere non considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso si tratti di:
 - a) soggetto collocato in casa di riposo da oltre un anno
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno sempre che le unità abitative non vengano affittate e/o utilizzati da alcuna persona.

Al fine di non conteggiare tra gli occupanti i soggetti sopra descritti è necessaria una comunicazione, corredata da prove documentali, da parte degli interessati. La comunicazione che genera una diminuzione del numero dei componenti rispetto al nucleo anagrafico esistente dovrà pervenire entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento; in caso di variazione comunicata successivamente alla data di formazione del ruolo verrà tenuta in considerazione per l'annualità successiva.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, o di cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero.
5. Il numero dei componenti dei nuclei familiari residenti viene estratto telematicamente dagli archivi dell'anagrafe comunale. Ai fini della riemissione dell'avviso di pagamento per variazione dei componenti in corso d'anno, gli uffici terranno in considerazione il numero dei componenti che emerge dagli archivi anagrafici in concomitanza alla data di formazione del ruolo, senza possibilità di conguaglio o rimborso per gli avvisi già corrisposti. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; questi componenti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le ulteriori dipendenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. **La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica** è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente **Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
8. **La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche** è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente **Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. Alle dipendenze viene applicata solamente la quota fissa della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo.

Art. 15

Utenze non domestiche: quota fissa, quota variabile e classificazione

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa e/o come riportato nell'elenco delle attività economiche di cui all'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'inserimento in una categoria viene effettuata sulla base della attribuzione del codice ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale desumibile dalla visura camerale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e debitamente documentata. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica professionale in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
5. **La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica** è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. **La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche** è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 16

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione e/o la detenzione dei locali.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione dell'occupazione come indicato nel successivo art. 28.
3. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Art. 17

Zone non servite

(art. 1, comma 657 della Legge 147 del 27/12/2013)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 24/06/2021 n. XX; gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estesi all'intero territorio comunale. Il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale e viene esteso agli insediamenti sparsi, purchè serviti da strade percorribili dai mezzi utilizzati per il servizio.
2. In caso di variazione della zona identificata nel perimetro di raccolta, qualora le utenze siano ubicate fuori dalla zona servita, e non sia in alcun modo garantito il servizio di raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, sempre se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, calcolati su strada carrozzabile.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo nei termini della presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28; decorre dal mese successivo rispetto al giorno della richiesta e viene meno a decorrere dal mese successivo rispetto al giorno di attivazione del servizio di raccolta. Pertanto qualora la denuncia di riduzione venga presentata oltre la data di formazione del ruolo si potrà dar corso alla revisione dell'avviso già emesso o al rimborso in caso di importo annuale già corrisposto.

Art. 18

Mancato svolgimento del servizio

(art. 1, comma 656, della Legge 147 del 27/12/2013)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Art. 19

Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

(art. 1, comma 658, della Legge 147 del 27/12/2013)

Quando verranno adottati idonei sistemi di registrazione dei conferimenti dei rifiuti urbani, in modo puntuale e distinti per ogni singolo utente, verranno definite le possibili percentuali di riduzione da applicare alla tariffa variabile. Le modalità di conferimento e le percentuali di riduzione potranno essere valutate con delibera consigliare contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Art. 20

Disciplina per rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche

(art. 1, comma 649 della Legge 147 del 27/12/2013) e s.m.i.

L'articolo 1 comma 649 della Legge 147 del 27/12/2013 **stabilisce che non si tiene conto della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente**, ovvero producano idonea documentazione:

formulario di identificazione, bolle e fatture comprovanti lo smaltimento o il recupero a propria cura, tramite operatori specializzati.

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Tale norma non viene estesa alle attività qualificate come agricole "per connessione" come possono essere gli agriturismi o le attività agro-industriali nelle quali notoriamente si producono prevalentemente rifiuti urbani.

Nel caso di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione. Un discorso a parte spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, ovvero quelli utilizzati per il deposito e lo stoccaggio di merci utilizzate prevalentemente nel processo produttivo la cui superficie può essere detassata. Restano soggette a tassazione le superfici dei magazzini destinati solo parzialmente al deposito di prodotti e merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Per poter detassare le superfici sulle quali si producono in via continuativa, prevalente o esclusiva rifiuti speciali il contribuente è tenuto a indicare nella denuncia originaria o di variazione il dettaglio delle destinazioni d'uso dei locali occupati. Nel caso di magazzini dovrà essere documentato il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o lo stoccaggio di prodotti finiti. A pena di decadenza del beneficio con recupero del maggior importo dovrà essere altresì presentata la copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – (MUD) o copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR); in alternativa Autocertificazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, entro il termine previsto dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 21

Riduzioni tariffarie per rifiuti urbani avviati al recupero e prodotti dalle utenze non domestiche – uscita dal servizio pubblico -

(art. 1, comma 649 della Legge 147 del 27/12/2013)

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020 le utenze non domestiche possono conferire i loro rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti medesimi.

Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti dandone dimostrazione come sopra indicato, **non sono tenute alla corresponsione della parte variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. L'utente può richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di tale termine; il gestore del servizio valuterà la sua riammissione in considerazione dell'organizzazione del servizio, dei tempi di svolgimento e dei costi del medesimo.**

Ai fini della corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze interessate dovranno presentare apposita comunicazione indicando di voler esercitare l'opzione di non servirsi del gestore pubblico. **Per l'anno 2021 tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.** Per le annualità successive la comunicazione preventiva deve essere inoltrata entro il 30 giugno ed avrà effetto dal 1° di Gennaio dell'anno successivo.

Il Comune ricevuta la comunicazione ne darà tempestiva notizia al gestore del servizio pubblico.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del soggetto incaricato, la tipologia e la quantità dei rifiuti urbani prodotti e avviati a recupero distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e dovrà essere corredata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei prodotti stessi. Alla comunicazione dovrà essere allegata anche idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza di un accordo contrattuale per almeno 5 anni con il soggetto autorizzato all'attività di recupero. In carenza degli elementi oggettivi ai fini dell'idoneità comprovante quanto richiesto, la quota variabile è interamente dovuta.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o in caso di subingresso in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

Anche in questo caso l'opzione di non utilizzare il servizio pubblico è opzionale per 5 anni. Qualora la nuova utenza non presenti la comunicazione entro i termini del 31 Maggio per l'anno 2021 o entro il 30 Giugno per le annualità successive, si intende che abbia optato di utilizzare il servizio pubblico.

Resta fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente al Comune e al Gestore del servizio per poter beneficiare della relativa riduzione.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza della documentazione presentata rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

I comportamenti non corretti saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, mediante il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina per le dichiarazioni infedeli.

Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti da tale regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22

Disciplina delle riduzioni tariffarie per rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere esclusa, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione si applica anche in caso di riciclo. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero e trattamento dei rifiuti per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. E' incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero in energia, né per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella Tabella 1 e la quantità di rifiuti potenzialmente prodotti che si ottiene applicando alle superfici imponibili i coefficienti (KD) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI

Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili)

Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La tariffa variabile è pertanto ridotta per le utenze non domestiche delle percentuali di seguito indicate:

- ❖ 10% in caso di riciclo fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 20% in caso di riciclo di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 30% in caso di riciclo di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 40% in caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 50% in caso di riciclo di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 60% in caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 70% in caso di riciclo di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 80% in caso di riciclo di oltre il 70% e fino al 80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 90% in caso di riciclo di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❖ 100% in caso di riciclo di oltre l'90% dei rifiuti potenzialmente prodotti.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 23

Riduzioni tariffarie

(Art. 1, comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Il Comune **può** prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;
- c) locali diverse dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale utilizzati in modo discontinuo ma ricorrente, e/o per periodi stagionali;
- d) abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero o dimoranti all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Qualora tali riduzioni vengano approvate dal Consiglio Comunale competono su richiesta dell'interessato e avranno effetti sul pagamento dell'anno in corso se richieste entro Gennaio.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2017 è stato approvato il regolamento sul compostaggio domestico che dà diritto a chi si iscrive all'Albo Compostatori entro Gennaio di ogni anno, alla riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa sempre che il compostaggio venga

effettuato con continuità. Tale riduzione potrà essere rivista con Deliberazioni successive da parte del Consiglio Comunale senza costituire variazione al presente Regolamento.

Art. 24

Riduzioni tariffarie ulteriori

(Art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Il Comune può prevedere con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto indicato nel precedente art. 22. La copertura dei costi delle riduzioni può essere disposta con apposite autorizzazioni di spesa che non possono però eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune medesimo.

Art. 25

Esenzioni immobili comunali

Sono esenti dall'applicazione del tributo i locali e le aree coperte, occupati, detenuti o posseduti dal Comune di Villar Perosa e utilizzati per scopi istituzionali.

Art. 26

(Art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. È istituito il tributo comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 **le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con posteggio fisso o assegnati giornalmente o su posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, ancorchè realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27/12/2019 n. 160, sono esentate dal pagamento del tributo agli effetti della tassa rifiuti.**
3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria merceologica più simile per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato 2.
4. La tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100% e si applica con un minimo di 2.00 Euro.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale della TARI.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 27

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

(Art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (T.E.F.A.) Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana di Torino. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
2. L'importo viene calcolato applicando la percentuale sul tributo comunale sui rifiuti, e viene riscosso con le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 Luglio e del 21 Ottobre 2020. Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/e del 18/01/2021 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA mediante F24.
3. Al Comune spetta la commissione posta a carico della Città Metropolitana di Torino dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Art. 28

(Art. 1, commi 693, 694 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Denuncia di occupazione, di variazione, di cessazione e periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tariffaria; il tributo è pertanto dovuto in relazione al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino alla presentazione della denuncia di cessazione se corredata dagli elementi richiesti nella denuncia medesima e comprovanti la non occupazione dei locali; costituisce elemento di occupazione la permanenza della residenza nell'immobile.
3. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina pertanto l'obbligo per i soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, di presentazione dell'apposita dichiarazione, di cui al successivo comma 8, entro 30 giorni dall'evento oggetto della dichiarazione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti ma deve essere indicato nel modello di dichiarazione il nominativo dell'Intestatario Scheda di Famiglia, come risultante dai registri anagrafici del Comune di Villar Perosa; per i nuclei familiari non residenti nel Comune la dichiarazione va presentata a nome di colui che ha stipulato l'eventuale contratto di affitto con il proprietario dell'immobile e che quindi riceverà il contestuale avviso di pagamento.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto questi dati vengono estratti, in fase di formazione del ruolo, direttamente nella banca dati dell'Ufficio Tributi tramite il sistema informatico condiviso con l'Ufficio Anagrafe; restano soggette all'obbligo le dichiarazioni circa i componenti familiari contemplate nel precedente art. 14.

5. Variazione dei dati rispetto alla denuncia originaria riferite ai dati già dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una nuova dichiarazione entro 30 giorni dall'evento ed hanno effetto per l'anno in corso se forniti entro la data di formazione del ruolo.
6. In caso di variazione dei dati catastali per modifica o fusione delle particelle iscritte all'UTE, il contribuente può richiedere la revisione dell'avviso di pagamento della TARI documentando la richiesta con la copia della nuove visure; idem in caso di acquisizione o occupazione di nuove particelle che determinano un diverso ammontare della tassa.
7. In caso di emigrazione di un nucleo familiare verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione a condizione che sia anche pervenuta regolare comunicazione di cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tari già emessa.. Dal giorno successivo alla cessazione, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione e/o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso di provvederà ad emettere apposito sgravio.
8. In caso di decesso del contribuente, i famigliari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dell'evento, e provvedere a comunicare i nomi degli utenti subentranti e/o a fornire agli uffici la dichiarazione per l'eventuale sospensione per il pagamento della tassa, qualora ne sussistano le condizioni.
9. Relativamente all'esercizio delle attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune o attraverso lo Sportello Unico, procedimenti amministrativi relativi a pratiche di commercio per:
 - apertura
 - subingresso
 - trasferimento di sede
 - modifiche
 - cessazione.I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Qualora le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, non siano piu' desumibili dalla modulistica unificata compilata, il soggetto coinvolto dovrà presentare denuncia di occupazione/detenzione ai fini della Tassa Rifiuti.

10. Gli uffici comunali preposti alla gestione della tassa possono, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, effettuare iscrizioni d'ufficio relativi all'anno in corso e quindi con successiva comunicazione avvisare i contribuente dell'avvenuta iscrizione e/o variazione dei dati precedentemente dichiarati. La mancata contestazione entro il termine fornito dalla data di notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
11. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

12. Qualora vengano a cessare le condizioni per le quali sia stato concesso un eventuale beneficio l'interessato è tenuto a comunicarlo all'ufficio preposto. In caso di mancanza o di ritardo nella presentazione di tale dichiarazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione.
13. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti apposita modulistica per la denuncia degli elementi da rendere noti per la determinazione dell'ammontare della tassa sui rifiuti e sui servizi.
14. La modulistica, messa a disposizione dagli uffici comunali, deve essere compilata dai contribuenti nella sua completezza corredata dagli allegati allorchè richiesti.
15. La dichiarazione redatta e messa a disposizione dagli Uffici Comunali ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.
16. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
17. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, consegnano la modulistica per la denuncia relativa al tributo e invitano il contribuente alla relativa compilazione e alla sua presentazione. Resta fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Per la riscossione ordinaria si rimanda a quanto contenuto nella Convenzione sottoscritta dal Comune di Villar Perosa con la Società di Riscossione.
3. La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento del tributo, contenente gli elementi identificativi degli oggetti/partite. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante modello di pagamento unificato o conto corrente postale intestato all'ente, appositamente predisposto dal Ministero delle Finanze suddiviso in rate stabilite dalla legge e con possibilità di versamento in soluzione unica entro la scadenza della prima rata e/o attraverso la Piattaforma PA
4. Contestualmente all'approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale stabilisce il numero e la scadenza delle rate.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo; resta pertanto a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione degli avvisi di pagamento o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, ed eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano

finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 31.

Art. 30

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. L'ufficio potrà utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzie delle Entrate o da altre amministrazioni ed enti pubblici, ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
4. Per l'attività di controllo dell'ufficio tributi, gli altri uffici comunali sono obbligati a trasmettere su richiesta copia delle comunicazioni di fine lavori ricevute, dei provvedimenti di agibilità/abitabilità rilasciati per l'uso dei locali o delle aree; provvedimenti relativi ad attività artigianali o commerciali fisse o itineranti; ogni variazione anagrafica e di nascita se non desumibile dai dati condivisi in modo informatico con l'ufficio anagrafe.
5. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte operative ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e di qualsiasi altro elemento necessario alla quantificazione del tributo;
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 c. 4 e dall'art. 8 c. 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro il termine stabilito nella richiesta.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con contestuale avviso che l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 32

Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 33

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 34
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal c. 4 dell'art. 18 citato.

Art. 35
Sanzioni e interessi

(art. 1, commi 695, 696, 697, 698, 699, 700 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
9. Resta fatta salva la possibilità di valutare circostante attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 36
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione sempre che le superfici a suo tempo dichiarate e accertate riflettano non meno dell'80% della superficie catastale che l'Agenzia dovrà mettere a disposizione dei Comuni.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 37

Trattamento dei dati personale

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 38

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, s.m.i. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e viene applicato con decorrenza dal primo di gennaio dell'Anno 2021.

UTENZE DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 27/04/1999, n. 158**

Categoria	Descrizione	Ka	Kb da indagine
1	Domestiche un componente	0,84	0,8
2	Domestiche due componenti	0,98	1,21
3	Domestiche tre componenti	1,08	1,48
4	Domestiche quattro componenti	1,16	1,66
5	Domestiche cinque componenti	1,24	1,76
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	1,81

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s)} = \mathbf{QUFdom} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom} = \frac{\mathbf{.....CFTdom.....}}{\mathbf{Sn S tot(n) \cdot Ka(n)}}$$

dove,

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con numero componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (**Kb**)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{... \dots QTOTdom \dots \dots}}{\mathbf{Sn N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{.....CVTdom.....}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI UTILIZZATI NELLA SIMULAZIONE
TARIFFARIA

Cat.	Descrizione	KC	KD
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,317	2,600
2.	Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi	0,672	5,510
3.	Stabilimenti balneari	0,379	3,110
4.	Esposizioni, autosaloni	0,305	2,500
5.	Alberghi con ristorante	1,072	8,790
6.	Alberghi senza ristorante	0,799	6,550
7.	Case di cura e riposo, ospedali	0,954	7,820
8.	Uffici, agenzie	1,001	8,210
9.	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,549	4,500
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,867	7,110
11.	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze	1,073	8,800
12.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e ulteriori attività quali falegname, idraulico, fabbro, elettricista, eccetera	0,720	5,900
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,921	7,550
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,427	3,500
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,549	4,500
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,838	39,670
17.	Bar, caffè, pasticceria; esercizi misti	3,637	29,820
18.	Supermercato; rivendite di pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,760	14,430
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,535	12,590
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori	6,063	49,720
21.	Discoteche, night club; locali di intrattenimento	1,044	8,560
22.	Magazzini e depositi annessi a esercizi di vendita al minuto e a pubblici esercizi	0,512	4,200

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot x K_c(\text{ap})$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{S_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = (CUN_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_d(\text{ap}))$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUN_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUN_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_d (ap): Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.